



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

CONSIGLIO DI DISTRETTO SANNITA

DELIBERAZIONE N. 1 del 25/10/2022

Oggetto: Scelta della forma di gestione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n.15/2015.

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 16:30 presso la sede del Distretto Sannita, ubicata in Benevento presso il Palazzo del Reduce in via Arco Traiano 26, previa regolare convocazione di seduta, giusta nota prot. 21282 del 20/10/2022, il Coordinatore ing. Pompilio Forgione procede all'appello nominale dei convocati:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Baccari Silvio	x	
2	Boccalone Eugenio		x
3	Cardone Nicolino	x	
4	Cataffo Diego	x	
5	Ciarlo Luigino		x
6	Cilento Francesco	x	
7	Coletta Antonio	x	
8	Covelli Carmine		x
9	Di Cerbo Clemente		x
10	Esposito Nicola	X	
11	Falato Carlo	X	
12	Forgione Pompilio	X	
13	Forni Rossi Vincenzo	X	
14	Fusco Vito	X	
15	Gentile Nicola	X	
16	Iapozzuto Michele	X	
17	Lavorgna Antimo		x
18	Maietta Umberto		x
19	Marino Angelo	X	
20	Martignetti Alfredo	X	
21	Mignone Maria Carmela		x
22	Paglia Simone	X	
23	Palladino Marcello	X	
24	Pepe Angelo		x
25	Riccio Nicola	x	
26	Riccio Salvatore		x
27	Sacchetta Fabio		x
28	Tomaciello Dell'Oste Rita Annalisa	X	
29	Topputo Alfonso	X	
30	Zeppa Davide	X	

1

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28- Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Sede Ambito Distrettuale Sannita: "Palazzo del Reduce" via Arco Traiano 26 - Benevento



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 20 su 30 componenti in carica del Consiglio e, pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello "Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto" approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019, dichiara validamente costituita la seduta di consiglio.

Alla riunione è presente il Direttore Generale prof. ing. Vincenzo Belgiorno e il Responsabile dell'Ambito Distrettuale Sannita nella persona dell'ing. Antonio Iannaccone che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

In corso dei lavori del Consiglio di Distretto si registrano i Consiglieri: Pepe Angelo, Maietta Umberto, Ciarlo Luigino, Lavorgna Antimo, Boccalone Eugenio, Riccio Salvatore, Covelli Carmine e Di Cerbo Clemente. Il numero di Consiglieri presenti risulta, pertanto, essere pari a 28.

Udita la relazione del Coordinatore ing. Pompilio Forgione che illustra la proposta di deliberazione relativa alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale sannita e dopo ampia discussione si procede alla relativa approvazione.

IL CONSIGLIO DI DISTRETTO

PREMESSO CHE

- la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 in materia di "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", nel definire l'A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali, fra i quali è ricompreso l'Ambito Distrettuale Sannita, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 434 del 03.08.2022, adottata ai sensi dei commi 2 e 3 della L.R. 15/2015, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 2;
- l'art. 13 della predetta Legge regionale 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto, quale organo dell'EIC, i cui compiti sono individuati all'art. 14 della medesima Legge Regionale 15/2015;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";
- il comma 1 lett. b) dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015 prevede che l'EIC "affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia";

2

Sede Legale: via A. De Gasperi, 28 - Cap. 80133 Napoli

Sede Centrale di Coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Sede Ambito Distrettuale Sannita: "Palazzo del Reduce" via Arco Traiano 26 - Benevento



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 ogni Consiglio di Distretto definisce *“la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato esecutivo”*;
- il comma 2, lett. b, dell'art. 10 della L.R. n. 15/2015 dispone che *“il Comitato esecutivo provvede all'approvazione delle forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali su proposta dei Consigli di distretto”*;
- il comma 1, lett. a) dell'art. 14 della L.R. n. 15/2015, inoltre, assegna al Consiglio di Distretto la competenza ad approvare il Piano d'Ambito Distrettuale da porre a base dell'affidamento del SII al Gestore unico;
- l'art. 17 della L.R. n. 15/2015, stabilisce che: *“Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti: a) programma operativo degli interventi che: 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale; 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale; b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato; c) piano economico finanziario di distretto che: 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario; 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto Giunta Regionale della Campania di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale; 3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi”*;
- per quanto stabilito all'art. 10, comma 2, lett. h) della L.R. n. 15/2015, infine, al Comitato Esecutivo compete l'approvazione del piano economico-finanziario previsto dai Piani d'ambito distrettuali;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- l'Ente Idrico Campano, con deliberazione del comitato esecutivo n. 47/2021, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta valutazione ambientale strategica ex artt.11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006;
- per il prosieguo del processo di pianificazione della gestione del SII utile all'affidamento della servizio in conformità alla normativa di settore richiamata in premessa, è necessario che l'Ente Idrico Campano definisca ed approvi, per ciascun Distretto, i contenuti specifici del Piano d'Ambito Distrettuale, comprensivo del *“modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato”*;
- pertanto, Questo Consiglio di Distretto, nell'esercizio delle competenze di cui al predetto art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è chiamato a definire la forma di gestione da attuare nel territorio di propria competenza, in ossequio alla normativa nazionale e regionale di settore, che dovrà poi essere sottoposta alla definitiva approvazione del Comitato Esecutivo;

VISTO



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

- l'art. 34, comma 20 del D.L.n. 179/2012, che così dispone: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

- l'art. 3bis del D.L. 13-8-2011 n. 138, laddove prescrive che gli enti di governo d'ambito *“devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”*;

.l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prescrive che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

CONSIDERATO CHE

- la giurisprudenza più recente ha chiarito che *“L'articolo 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 colloca senz'altro «gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di*



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento» (così, C.d.S., Sez. V, ordinanza n. 138/2019)» (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 8 aprile 2021, n. 329).

- nel caso di affidamento in house providing, il citato art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 prevede che la relazione tecnico-economica di cui all'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 deve fornire dati aggiuntivi circa la sostenibilità economica della forma di gestione prescelta («con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio») ed impone altresì gravosi oneri per la contabilità degli enti locali interessati («Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»);

- nell'attuale contesto di finanza pubblica, l'obbligo di accantonamento di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 genererebbe gravi riflessi negativi sui bilanci degli enti locali della Provincia di Benevento chiamati a sottoscrivere il capitale sociale del soggetto in house;

- nel caso di affidamento *in house providing*, inoltre, gli enti locali dovrebbero sostenere con propri fondi o con proprio patrimonio lo sforzo finanziario richiesto nella fase di start up della società in house e per la corresponsione immediata della quota parte di indennizzo (valore residuo) a favore dei gestori uscenti, ovvero, in alternativa, il gestore a totale controllo pubblico dovrebbe ricorrere (in toto o in parte) all'indebitamento necessario e che – in entrambi i casi – si potrebbero determinare delle gravi criticità per le finanze degli enti locali;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- l'ordinamento comunitario prevede quale forma di gestione dei servizi pubblici locali a rete anche la società a partecipazione mista pubblica e privata altrimenti detta "partenariato pubblico privato", con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- l'articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2016 reca specifiche disposizioni relative alle società miste e fissa i limiti ed i vincoli necessari per la costituzione delle stesse, prescrivendo, in particolare, che: (i) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento; (ii) il socio privato deve possedere i requisiti specifici di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; (iii) la procedura di selezione pubblica del socio privato deve svolgersi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ex art. 5, comma 9, del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici;



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

- il comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016, prevede che *“Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”*, ovvero, la cd *“gara a doppio oggetto”*;
- l'affidamento, mediante concessione amministrativa, della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Distrettuale Sannita, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata consentirebbe di superare la necessità, in caso di affidamento in house, di impegnare risorse economico/finanziarie dei singoli comuni del Distretto in ossequio alle richiamate previsioni normative;
- il ricorso al partenariato pubblico/privato, inoltre, consentirebbe di poter contare, sin dalla fase di avvio della gestione unica del SII nel Distretto Sannita, sul know how di un soggetto industriale già attivo nel settore, nonché su apporti di capitale privato utile a finanziare il tempestivo subentro del nuovo gestore nelle numerose gestioni in economia ancora presenti nella provincia di Benevento e per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali che saranno programmati dall'EIC;
- con l'ulteriore precisazione che nell'ambito del distretto/corrispondente alla Provincia di Benevento non sussistono allo stato significative esperienze di gestione pubblica del ciclo integrato da implementare e/o consolidare;
- la soluzione gestionale della società a partecipazione mista pubblica/privata garantisce, altresì, rispetto al ricorso al mercato puro e semplice per l'affidamento del servizio, una maggiore partecipazione degli enti locali nella governance del SII ed assicura condizioni e garanzie per l'interesse pubblico maggiori ed aggiuntive rispetto a quelle che sarebbero conseguibili con l'assegnazione del servizio ad un soggetto totalmente privato;

RITENUTO CHE

- in ragione di quanto precede, la redazione del Piano d'Ambito Distrettuale di interesse di Questo Consiglio, con specifico riferimento alla scelta della forma di gestione e del connesso modello gestionale, debba essere orientata all'affidamento del servizio in favore di una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato;
- in particolare, di dover esprimere l'indirizzo affinché la pianificazione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita tenga conto della volontà di questo Consiglio che la gestione unica del servizio sia affidata ad una società a capitale misto pubblico privato, con la relativa maggioranza pari almeno 51% in capo ai Comuni della Provincia di Benevento, riservando al socio privato da selezionare mediante gara a doppio oggetto, una quota minoritaria del capitale sociale pari al max 49%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016;



AMBITO DISTRETTUALE SANNITA

- di confermare, altresì, che la maggioranza della società costituenda abbia una quota minima pari al 51% in titolarità dei soci/Comuni della Provincia di Benevento costituenti la parte pubblica dell'azionariato;

tanto premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio di Distretto Sannita, con la seguente votazione:

Favorevoli: n. 23 (Boccalone Eugenio, Cardone Nicolino, Cataffo Diego, Ciarlo Luigino, Cilento Francesco, Coletta Antonio, Covelli Carmine, Di Cerbo Clemente, Esposito Nicola, Falato Carlo, Forgione Pompilio, Gentile Nicola, Iapozzuto Michele, Lavorgna Antimo, Maietta Umberto, Martignetti Alfredo, Paglia Simone, Palladino Marcello, Riccio Nicola, Riccio Salvatore, Tomaciello Dell'Oste Rita Annalisa, Topputo Alfonso, Zeppa Davide)

Astenuti: n. 5 (Baccari Silvio, Forni Rossi Vincenzo, Fusco Vito, Marino Angelo, Pepe Angelo)

Contrari: nessuno

Assenti: n. 2 (Mignone Maria Carmela, Sacchetta Fabio)

DELIBERA

1) per quanto di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, che la gestione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita sia affidata ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato;

2) ai fini di cui al precedente punto 1, di esprimere l'indirizzo che gli uffici dell'EIC procedano all'elaborazione degli atti di pianificazione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita tenendo conto della volontà di questo Consiglio che la gestione unica del servizio sia affidata ad una società a capitale misto pubblico privato, con riserva della relativa maggioranza in capo ai Comuni della Provincia di Benevento, riservando al socio privato da selezionare mediante gara a doppio oggetto, una quota di capitale sociale pari al max 49%, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, riservando alla parte pubblica la maggioranza assoluta dell'azionariato;

3) di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al presente dispositivo e per la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente Idrico Campano e nella Area Trasparenza.

Il Segretario verbalizzante

ing. Antonio Iannaccone

Il Coordinatore

ing. Pompilio Forgione